

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1960

(74^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1103) (D'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1213, 1215, 1217
BERGAMASCO	1205, 1215
BERTOLI	1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216
CENINI	1213
FRANZA	1203, 1204, 1209, 1210
OLIVA	1215
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	1209, 1210, 1211, 1214
PIOLA, relatore	1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217
RODA	1202, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216

RUGGERI Pag. 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216
TRABUCCHI, Ministro delle finanze 1214, 1215, 1216

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Barbaro e Angelilli.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1103) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Piola, di voler riassumere i precedenti al fine di richiamare alla memoria dei colleghi il contenuto della relazione e delle decisioni prese nella seduta dedicata al primo esame del disegno di legge in questione.

PIOLA, *relatore*. In una delle precedenti sedute ho svolto la relazione sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri riguardante il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri stessi. In quell'occasione si è anche ultimata la discussione generale, decidendo alla fine — anche a seguito dell'intervento e delle proposte del ministro Trabucchi — che, data la non eccessiva chiarezza e la non accettabilità di alcune espressioni formulate e contenute nel provvedimento, la Commissione affidasse al relatore l'incarico di concretare in specifici emendamenti i concetti affiorati nel corso della discussione. Ho pertanto compiuto questo lavoro secondo le direttive degli onorevoli colleghi della Commissione, e sono quindi pronto a sottoporre alla Commissione stessa gli emendamenti così come li avrei concretati.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

Agli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione doganale vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria e quanto altro si riferisce al campo doganale.

PIOLA, *relatore*. Mi è parso che la formulazione dell'articolo, così come era stata proposta dall'onorevole Spadazzi, non fosse accettabile, poichè sembrava quasi che la legge desse agli spedizionieri una particolare competenza in diverse materie. Avrei pertanto da proporre la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

« L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale ».

RODA. Nella formulazione testè letta dal relatore è detto che l'attività degli spedizionieri viene riconosciuta quale professione qualificata eccetera: ora a me sembra che altro è tale riconoscimento, altro è invece creare una professione a sè stante, che non è più quella dello spedizioniere...

PIOLA, *relatore*. Ma si parla di professione qualificata, che qui sta a significare la competenza tecnica professionale degli spedizionieri.

RODA. Non sono di questo parere e vorrei che si andasse adagio con il riconoscimento di una professione, così come viene fatto dall'articolo 1. Nuovi riconoscimenti giuridici li comprendo, ma non la creazione di una competenza specifica in diverse materie, che mi sembra una cosa ben diversa.

PIOLA, *relatore*. Ma ci si riferisce al campo doganale.

BERTOLI. Mi sembra che la formula presentata dal relatore Piola sia più precisa e meno estesa di quanto fosse nella precedente dizione: infatti non credo che non si possa riconoscere in generale una competenza tecnico-professionale a delle persone che tale competenza hanno; ma ritengo altresì che sia bene che tale riconoscimento venga limitato esattamente al campo degli spedizionieri per limitarne la competenza.

PRESIDENTE. La formulazione del testo di legge era impropria: infatti affermare che agli spedizionieri doganali è riconosciuta competenza tecnica professionale eccetera, sarebbe come dire che agli avvocati viene riconosciuta la competenza giuridica.

FRANZA. La dizione è corretta, secondo me, se si inquadra in quelli che sono i principi che vengono applicati in materia, e si riferisce agli spedizionieri, alle persone fisiche; ma non è corretta invece quando, come è nella formulazione prospettata dal senatore Piola, si riferisce genericamente all'attività. Ritengo che la formulazione del relatore o non sia adatta o sia in contrasto con il contenuto della legge.

PRESIDENTE. Non è una attività astratta: viene precisato che si tratta dell'attività degli spedizionieri doganali, accreditati presso le dogane, che viene riconosciuta.

FRANZA. Faccio rilevare che l'albo degli spedizionieri non è formato dall'attività spiegata, ma dalle persone fisiche alle quali viene peraltro riconosciuta una certa qualificazione professionale.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna differenza: è chiaro che si tratta di persone fisiche e la dizione non può far sorgere equivoci. Mi pare che siamo tutti d'accordo nel concetto espresso dall'articolo 1.

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal senatore Piola.

(È approvato).

TITOLO III.

TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

PIOLA, *relatore*. Dell'articolo 2, il primo comma rimarrebbe invariato. Il secondo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« La nomina a spedizioniere doganale dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale ».

Il terzo comma, infine, rimarrebbe anche esso invariato.

FRANZA. Di solito la iscrizione in un albo consente una qualificazione professionale: così è sempre stato; naturalmente la formazione dell'albo consente anche una regolamentazione ai fini di una preparazione alla capacità di assolvere una determinata professione e quindi c'è un certo periodo di pratica per poter acquisire il titolo. Qui, invece, facciamo l'opposto: prima si dà il riconoscimento e poi si acquisisce il diritto della iscrizione all'albo.

Allora bisogna ammettere che vi sia una legge che consente agli organi dello Stato di dare questi riconoscimenti.

PIOLA, *relatore*. C'è già. È la legge vigente.

È sempre stato così. È la stessa procedura della legge doganale. Chi viene riconosciuto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

74ª SEDUTA (23 novembre 1960)

spedizioniere doganale dalla legislazione vigente, ha diritto all'iscrizione all'albo. E tale iscrizione — come viene precisato nell'articolo 2 — è obbligatoria per poter esercitare la professione.

F R A N Z A . Questa formulazione mi sembra in contrasto con le norme tradizionali.

B E R T O L I . Forse il senatore Franza si riferisce alla professione di avvocato; ma per quanto riguarda altre professioni (per esempio quella d'ingegnere, che è la mia) l'esame di Stato dà diritto all'iscrizione all'albo. L'esame di Stato qui trova l'equivalente nella nomina a spedizioniere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, proposto dal relatore, e del quale do lettura:

« La nomina a spedizioniere doganale dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

L'Albo compartimentale.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizioniieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi ecc.

P I O L A , relatore. All'articolo 3 vi è soltanto una variazione di forma da apportare. Alla fine del secondo comma, la parola « ecc. » dovrebbe essere sostituita dalle parole: « e simili ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Nelle sedi di compartimento doganale è istituito l'albo degli spedizioniieri doganali accreditati presso le dogane.

P I O L A , relatore. L'articolo 4 che io proporrei è costituito dalla fusione dell'articolo di cui è stata data lettura con l'articolo 7, dato che tra i due articoli c'è un evidente stretto collegamento di sostanza. L'articolo unificato suona così:

« Nelle sedi di compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizioniieri doganali accreditati presso le dogane.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizioniieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze ».

B E R T O L I . Bisognerà modificare anche i due sottotitoli.

P I O L A , relatore. I due sottotitoli verranno soppressi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 4, proposto dall'onorevole relatore, e del quale è stata data testè lettura.

(È approvato).

Art. 5.

L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo

pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 12.

B E R G A M A S C O. A proposito dell'articolo 5 desidererei sapere se all'albo vengono ammessi tutti gli spedizionieri, indipendentemente dalle condizioni di moralità e di preparazione: vengono cioè ammessi senza alcun limite?

P I O L A , relatore. Nella legge doganale, là dove si parla della nomina degli spedizionieri, è prescritto che la nomina venga data a coloro che abbiano i crismi necessari.

B E R T O L I. Nell'articolo 2 è detto che è ammesso alla professione di spedizioniere doganale soltanto chi è iscritto nell'albo professionale. Ora l'obbligo dell'iscrizione all'albo in base all'articolo 2 riguarda l'albo compartimentale dal quale si passa poi a quello nazionale o avviene diversamente?

P I O L A , relatore. L'albo nazionale non è che la riunione degli albi compartimentali.

B E R T O L I. Allora mi sembra che sarebbe opportuno precisare che si tratta di albo professionale, senza dire se è nazionale o compartimentale.

R O D A. Se si legge bene l'articolo precedente si comprende benissimo e ritengo inutile specificare una cosa che è già chiara: l'albo nazionale è la fusione degli albi compartimentali.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di

commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile e di vettore.

P I O L A , relatore. L'articolo 6 impone allo spedizioniere di non esercitare alcun'altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, di spedizioniere, e di vettore.

L'articolo va bene così come è formulato e non avrei preparato nè concretato alcun emendamento. Debbo tuttavia far presente, per debito di promessa, che, da parte di altra categoria interessata al provvedimento, si vorrebbero allargare le ammissioni all'albo degli spedizionieri agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Tale richiesta mi ha lasciato assai perplesso e, personalmente, sono contrario all'accoglimento della richiesta. Da parte degli appartenenti alla categoria degli spedizionieri vien fatto questo ragionamento: vi sono alcune ditte le quali hanno il loro commercialista, che esercita anche la professione del ragioniere e che potrebbe — se ammesso all'albo — svolgere anche l'attività di spedizioniere. Ripeto che da parte mia sono contrario all'estensione, perchè mi sembra che essa verrebbe a snaturare la figura e la professione dello spedizioniere e pertanto sarei contrario alla introduzione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 6.

R O D A. Il relatore si è fatto portavoce di una tendenza e richiesta fatta da una determinata categoria di professionisti. Alla argomentazione esposta noi opponiamo che se la ditta ha il ragioniere che può fare anche lo spedizioniere, risparmia di assumere un'altra persona, o viceversa, se ha lo spedizioniere che è ragioniere, ritiene inutile prendere un altro impiegato. Ma il ragioniere è ben diverso dallo spedizioniere: non è libero professionista. E se noi dovessimo addivenire alla concessione richiesta, noi commetteremo una ingiustizia e non tuteleremo gli interessi degli spedizionieri, che costituiscono una libera professione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)74^a SEDUTA (23 novembre 1960)

P I O L A , *relatore*. Sono perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Dopo le osservazioni del senatore Roda e del relatore Piola, ritengo che sia meglio mantenere l'articolo 6 così com'è formulato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 6, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

L'Albo nazionale.

Art. 7.

L'albo nazionale degli spedizionieri doganali risulta dall'insieme degli albi compartimentali. È formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Ricordo che in seguito a deliberazione adottata dalla Commissione, questo articolo è stato fuso con l'articolo 4.

TITOLO IV.

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

Art. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

(È approvato).

Art. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

P I O L A , *relatore*. Ci possono in realtà essere pratiche ancora in corso. È giusto che gli organi compartimentali si sostituiscano allo spedizioniere defunto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio compartimentale l'ispettore generale capo del Compartimento doganale, con funzioni di presidente.

P I O L A , *relatore*. Questo è un articolo che dà una garanzia anche all'amministrazione, di fronte all'attività di questi spedizionieri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi alla tariffa per le prestazioni

professionali degli spedizionieri doganali. Non è consentito che per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, siano comunque praticati corrispettivi che svincolino o superino quelli fissati dal Consiglio.

Le eventuali controversie attinenti la tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

P I O L A, *relatore*. A questo articolo propongo un emendamento sostitutivo del primo periodo del primo comma:

« Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio Nazionale per la redazione della tariffa ». Ossia, il Consiglio compartimentale sarebbe l'organo che fa, con sua deliberazione, le proposte al Consiglio nazionale, ma è il Consiglio nazionale che redige la tariffa; e sembra giusto, altrimenti ci sarebbe molteplicità di tariffe. Vuol dire che il Consiglio nazionale raccoglierà le diverse proposte scegliendo le migliori.

Propongo inoltre che del secondo periodo del primo comma si faccia un comma distinto, così formulato: « Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi inferiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale ».

B E R T O L I. Si limita però soltanto ai corrispettivi inferiori; bisogna dire anche « superiori ».

P I O L A, *relatore*. Possiamo aggiungere anche « superiori ».

R O D A. Quando si proibisce di far pagare una lira di più o una lira di meno sulle tariffe stabilite, mi pare più corretto dire: « Gli spedizionieri debbono attenersi scrupolosamente alle tariffe ».

P I O L A, *relatore*. Allora l'articolo 11 potrebbe essere così formulato:

« Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali

degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale ».

P R E S I D E N T E. A questo articolo sono stati presentati dal relatore senatore Piola, alcuni emendamenti. Innanzitutto vi è un emendamento sostitutivo della prima parte del primo comma, del seguente tenore:

« Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

La parte rimanente dell'articolo, secondo le proposte del relatore, rimane così formulata:

« Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 12.

Il Consiglio compartimentale può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;

- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'utorità giudiziaria passata in giudicato, nonchè nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

P I O L A, *relatore*. All'articolo 12 debbo proporre un piccolo emendamento aggiuntivo: all'inizio, dopo le parole « Il Consiglio compartimentale », aggiungere le altre « anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane ». In altri termini l'Amministrazione delle dogane può rendersi parte diligente nella richiesta di provvedimenti disciplinari. Il resto rimane invariato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il Consiglio nazionale.

Art. 13.

È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con funzioni di presidente.

Il direttore generale, in caso di impedimento, può delegare in sua vece un ispettore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

R O D A. Di solito i Consigli degli ordini hanno sede presso ministeri. Ritengo quindi che anche per il Consiglio nazionale dell'ordine degli spedizionieri si dovrà osservare tale consuetudine. E poichè la direzione delle dogane ha sede presso il Ministero delle finanze, è logico che il Consiglio nazionale degli spedizionieri abbia la stessa sede.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Il Consiglio nazionale:

- a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
- b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;
- c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;
- d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali;
- e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la

regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

P I O L A , *relatore*. A questo articolo, alla lettera d), dopo le parole: « redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali », proporrei di aggiungere: « sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali ». È un chiarimento che ritengo opportuno; il resto rimane invariato. Manifesto però alla Commissione un dubbio, cioè se sia opportuno o meno che la tariffa degli spedizionieri sia approvata dal Ministero delle finanze. In un primo momento l'approvazione dell'organo ministeriale mi è parsa una garanzia; però genererebbe dei ritardi. Chi è pratico della burocrazia ministeriale sa che la ratifica di un provvedimento comporta il ritardo di qualche mese, per non dire, qualche volta, di anni. Inoltre va tenuto presente che, in definitiva, il Presidente e del Consiglio compartimentale e del Consiglio nazionale è lo stesso rappresentante più alto e qualificato dell'Amministrazione. Quindi mi pare sia superfluo introdurre questo bastone tra le ruote senza poi aggiungere maggiori garanzie di quelle che non siano date.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo sarebbe favorevole all'aggiunta del seguente comma: « La tariffa deve essere approvata dal Ministero delle finanze ».

F R A N Z A . In merito all'emendamento proposto dal relatore, mi sembra che se noi diciamo: « sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali », vincoliamo un po' troppo l'attività del Consiglio nazionale.

B E R T O L I . Per quanto riguarda la tariffa c'è da obiettare che in base all'articolo 11 le proposte partivano dai Consigli compartimentali e poi il Consiglio nazionale decideva, ma poteva decidere anche in maniera diversa da compartimento a compartimento, perchè poteva accettare, ad esempio, le proposte del compartimento di Genova diverse dalle proposte del compartimento di Napoli.

P I O L A , *relatore*. Può trovare magari una terza linea.

B E R T O L I . Nell'articolo è detto: « redige la tariffa »; bisognerebbe dire « le tariffe ».

P I O L A , *relatore*. No, la tariffa è unica. I compartimenti propongono le tariffe, il Consiglio nazionale raccoglie queste proposte e su tali basi fa un'unica tariffa, una sola per tutti i compartimenti.

B E R T O L I . Io ho l'impressione che ci siano tariffe diverse.

R O D A . A me sembra che le esigenze di aggiornamento, di deposito e di spese, per esempio del compartimento doganale di Chiasso, possano essere diverse dalle esigenze di altri compartimenti, per esempio, di quello di Napoli.

P I O L A , *relatore*. Cancelliamo pure: « sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali »; non ho nessuna difficoltà.

B E R T O L I . Io adesso, riflettendo, ritengo che la nuova tariffa può essere anche una tariffa differenziale da compartimento a compartimento; non si dice « tariffa unica nazionale ».

P I O L A , *relatore*. L'osservazione del senatore Franza era un'altra, e rifletteva quello che io avevo proposto: « sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali ». Il senatore osservava che questa frase limitava troppo l'attività del Consiglio nazionale, mentre, fermandosi alla dizione « redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali », si lasciava il Consiglio nazionale libero di redigere la tariffa (naturalmente sentite le proposte dei compartimenti).

B E R T O L I . Anzi « sulla base », si potrebbe dire « tenute presenti » o « considerate ».

P I O L A , *relatore*. Potremmo mettere « considerate », invece che « sulla base ».

F R A N Z A . Poi ci vuole una disposizione circa l'entrata in vigore della tariffa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono del parere di mantenere la dizione « sulla base », perchè può essere che ogni singolo compartimento abbia delle esigenze particolari. È chiaro poi che in sede di coordinamento deve essere applicata la tariffa da parte del Consiglio nazionale. Ma bisogna pensare a quelle che sono le legittime esigenze dei compartimenti.

F R A N Z A . Per lo meno deve essere chiarito che il Consiglio compartimentale non ha il diritto di ricorrere; altrimenti complicheremmo le cose.

R U G G E R I . La tariffa riguarda anche l'opera del vettore?

P I O L A , *relatore*. L'articolo 6 stabilisce quali professioni lo spedizioniere doganale può esercitare oltre quella di spedizioniere ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile: quella di esperto o di perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, e quella di vettore. Per le operazioni proprie degli spedizionieri, in tali casi, vige la tariffa degli spedizionieri. Questo è chiaro.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera d), dopo le parole: « redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali », le altre: « sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 15.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua non superiore

a lire tremila destinata a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

R O D A . Secondo il mio punto di vista, una legge deve avere una certa durata. Non si può mettere un limite all'importo nominale delle quote in una legge che deve durare ben più di due o tre mesi: è un non senso, anzi, direi, è un'assurdità in termini perchè una legge non può prevedere quanto avverrà in materia di economia, di finanza. Le tremila lire che oggi possono essere sufficienti, domani potrebbero non esserlo più assolutamente.

P I O L A , *relatore*. Io non ho alcuna difficoltà a cancellare dal testo dell'articolo 15 le parole « lire tremila ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda osserva che fissare una cifra può essere una cosa non conveniente perchè, per circostanze che possono sopravvenire, a un certo momento la cifra stessa può diventare troppo alta o troppo bassa, a seconda delle circostanze obiettive.

R O D A . Capisco una garanzia affinché non si ecceda, ma senza specificare la somma.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo si preoccupa soltanto delle spese di istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi professionali. Per queste spese il *plafond* di lire tremila richiesto a ciascuno degli iscritti agli albi professionali mi pare di gran lunga superiore a qualunque prevedibile possibilità di svalutazione. Quindi io lo manterrei, anche perchè poi, attraverso questa dizione, non si possa verificare la possibilità della raccolta di fondi destinati ad altre cose.

R O D A . Io sono molto più anziano di lei ed ho assistito a due svalutazioni massicce, quella del dopoguerra 1915-18 e quella

avvenuta dopo la seconda guerra mondiale. Per poche migliaia di lire, nel 1914, si comprava un immobile di quattro piani!

P I O L A , *relatore*. Insomma, l'obiezione del senatore Roda è stata portata alle estreme conseguenze, perchè ha parlato di svalutazioni avvenute attraverso un periodo di parecchi lustri. Peraltro il legislatore in quei casi è intervenuto ed ha provveduto a modificare le leggi. D'altra parte noi ci auguriamo, se continua la politica attuale, che la lira non debba subire svalutazioni.

La finalità dell'articolo è quella di mettere, a tutela degli iscritti, una certa regola al Consiglio nazionale per la tenuta dell'albo, che poi non crea di certo un eccessivo dispendio; tuttavia sicuramente la somma di lire tremila è più che sufficiente. Ma io penso che ogni dubbio si possa superare con la dizione: « Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria e sufficiente a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi professionali ».

R O D A . Io avrei detto: « Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua strettamente indispensabile a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali ».

Si deve dare una garanzia a questi iscritti, ma non si ecceda nello stabilire il canone annuo. Il nostro scopo è quello di fronteggiare le spese di istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi.

P I O L A , *relatore*. Introdurre in una legge, attraverso, sia pure, le osservazioni che vengono messe a verbale, la valutazione aprioristica di un pericolo di svalutazione della moneta, assolutamente non mi trova consenziente. In nessuna legge si prevede la svalutazione. Si considera la svalutazione quando è avvenuta, e la legge provvede; ma prevedere, in una legge che esce dal Parlamento italiano, che la nostra moneta andrà a rotoli, come è già andata a rotoli precedentemente, è il caso limite dell'assurdo.

Io mi oppongo in modo assoluto a una dizione che abbia come presupposto la svalutazione della moneta. Inoltre la proposta che

ha fatto il senatore Roda finisce col non raggiungere lo scopo; perchè chi giudicherà se la quota da corrispondere è o non è strettamente indispensabile?

B E R T O L I . Io, pur tenendo conto del fatto che la moneta può avere un determinato valore indipendentemente dalla qualità dei Governi, faccio presente che però, praticamente, quando si comminano ammende o multe, si stabiliscono cifre precise senza preoccuparsi delle variazioni della moneta. Piuttosto farei osservare che la dizione « non superiore a lire tremila » dà praticamente la possibilità di fissare la quota in lire tremila; e mi sembrano un po' troppe. Limitiamola a lire duemila.

R O D A . Ma anche duemila lire possono essere molte, perchè non si sa, in questo momento, qual'è la spesa. Il mio concetto è stato male interpretato dal senatore Piola: quando parlo di oscillazioni della moneta, le intendo sempre scientificamente, in senso, quindi, negativo e positivo. Possiamo essere di fronte a un'oscillazione della moneta in senso negativo, e allora abbiamo un'inflazione; possiamo invece andare incontro a un'oscillazione della moneta in senso positivo, e allora abbiamo una deflazione, nel qual caso le tremila lire diventerebbero eccessive. Io sarei del parere di non fissare alcuna cifra.

P I O L A , *relatore*. Cancelliamola.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io, anche se mi rendo conto che si tratta di questioni di carattere marginale, ho una piccola preoccupazione che forse non ha un suo fondamento particolarmente valido: che attraverso le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali si possa, senza nessuna particolare malafede, contrabbandare qualche piccola spesa di altro genere. Io manterrei quindi il *plafond*. Nessuno pensa che l'eventuale oscillazione della moneta possa inficiare il quantitativo fissato. Se la Commissione lo desidera, fissi pure la quota a tremila o a duemila lire; ma è opinione del Governo che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)74^a SEDUTA (23 novembre 1960)

sia preferibile mantenere il testo così come è stato formulato.

P I O L A , *relatore*. Riferisco l'opinione autorevole del senatore Mott, il quale osserva che in genere, negli ordini professionali, come ad esempio quello degli avvocati, dei medici eccetera, non c'è la limitazione del *plafond*, per questa ragione: che i consigli nazionali dei singoli ordini sono poi sottoposti al giudizio dell'assemblea. Quindi se per avventura detti Consigli avranno esagerato, la assemblea ne chiederà le dimissioni.

R U G G E R I . Lasciamo a loro la responsabilità.

P I O L A , *relatore*. Io sto riferendo le ragioni addotte pro e contro. Non avrei nessuna difficoltà a sostituire l'attuale dizione con la seguente: « una quota annua necessaria e sufficiente ».

B E R T O L I . Non mi pare che abbiano un significato le parole « necessaria e sufficiente », in una questione matematica.

P I O L A , *relatore*. Lasciamo soltanto la parola « necessaria ».

B E R T O L I . Mi pare che non abbiano è stato presentato dal senatore Piola il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ogni iscritto è

tenuto a versare nella misura e con le modalità fissate da apposito regolamento.

Tali contributi sono dovuti per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta comunque presentata da spedizionieri doganali e non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta.

La gestione e l'amministrazione di tale fondo saranno stabilite dal predetto regolamento.

P I O L A , *relatore*. L'articolo 16 aveva destato una preoccupazione sia nel Ministro che nei componenti la Commissione; e cioè che questa quota che gli spedizionieri sarebbero tenuti a pagare per formare un fondo di carattere previdenziale, potesse essere « scaricata » sui committenti. Pertanto, siccome la preoccupazione mi è parsa perfettamente legittima, crederei opportuno introdurre un'apposita norma; e l'articolo 16 dovrebbe essere, a mio parere, così formulato: « È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che gli iscritti sono tenuti a versare per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta o comunque presentata dagli spedizionieri doganali. Tali contributi non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta e non sono reversibili sul committente ».

R O D A . In sostanza sono pienamente d'accordo con le intenzioni del Governo e con quelle del relatore di sventare sul nascere ogni tentativo di riversare sul cliente la quota da pagare in relazione alle bollette doganali emesse. Questo fondo, che si chiama previdenziale e che quindi ha carattere esclusivamente soggettivo, deve essere alimentato con il sacrificio degli interessati. Ma i miei dubbi cominciano dal punto di vista della configurazione della quota, che ha per base la bolletta doganale, cioè l'atto preciso, l'unico atto che intercorre tra i due soggetti: lo spedizioniere ed il committente. Si vorrebbe stabilire anche la misura di questa quota previdenziale, che non potrà superare una cifra limite per ogni bolletta: ma questo non impedirà che la quota così stabilita sia messa a carico del cliente.

P I O L A , *relatore*. È peraltro proibito.

R O D A . Se non ci fosse il pericolo, non ci sarebbe la spiegazione della preoccupazione che il provvedimento dimostra nel fissare la quota da versare nel fondo previdenziale. Ora io mi domando: non si può ancorare questo sistema di previdenza a qualche altro atto che non sia la bolletta? Secondo me, tanto varrebbe la pena di mettere in calce alla bolletta: per la previdenza lire 250. Perché si può essere sicuri che, in barba alla legge e malgrado il divieto espresso dalla legge, avverrà quanto io prevedo e che istintivamente la quota per il fondo previdenziale sarà aggiunta alla bolletta e fatta pagare insieme ad essa al committente.

P R E S I D E N T E . La bolletta viene staccata dal vettore che vi mette l'importo, ma questo è determinato in base alla tariffa doganale e su ogni bolletta si aggiunge poi lo quota spese che viene specificata.

R O D A . Nel *bordereau* di addebito al cliente, tra le altre spese specificate ci sarà il tentativo — che verrà effettuato — di cacciare anche le 250 lire per il fondo previdenziale.

P R E S I D E N T E . Ma se si dice che non è reversibile, il cliente si guarderà dal pagare una somma non dovuta e che d'altra parte è proibito di addebitargli.

R U G G E R I . O questo limite di 250 lire non lo mettiamo o noi limitiamo anche la portata della previdenza. In altri termini, quando diciamo: è istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai versamenti di tutti gli iscritti, ritengo che non si debba fissare noi la quota e la dimensione della previdenza, nè che essa sia ancorata al contributo delle 250 lire per bolletta. Ci penseranno coloro che essendo interessati faranno i bilanci e i piani della previdenza: se la sbrigheranno loro. Sarà una previdenza differenziata, perchè non tutti gli spedizionieri hanno la stessa importanza e noi non possiamo fissare oggi quella che sarà la previdenza fra 30 anni,

previdenza che sarà derivata dai contributi e a seconda dei limiti di età di ciascuno. In fondo questa è una forma di assicurazione...

C E N I N Ima è obbligatoria.

R U G G E R I . Troviamo la formula per farla obbligatoria, ma diamo ad essa una elasticità e la possibilità di farne godere gli aventi diritto tra 30 o 40 anni. Se noi fissiamo la quota di 250 lire costanti, che cosa sarà la previdenza fra tanti anni? Mi sembra che diventi una trappola simile a quella delle polizze di assicurazione. Direi quindi che non sia il caso di ancorare il piano previdenziale a nessuna cifra.

P R E S I D E N T E . Che cosa diciamo allora?

R U G G E R I . Si tratta di trovare una formulazione adatta: qui siamo in materia attuariale.

P I O L A , *relatore*. Nella discussione che si sta facendo non si è tenuto presente — scusate se manifestò una mia opinione — dei principi di carattere generale, che non possono assolutamente essere sottovalutati, e cioè che in sostanza attraverso l'obbligatorietà del versamento di un *quid* si impone un balzello. E questo balzello lo si lascerebbe addirittura delegato genericamente in base all'articolo 16 ai componenti del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Ora, è possibile, anche dal punto di vista costituzionale, che noi lasciamo arbitri dei terzi di imporre dei balzelli ai cittadini? A me pare che ciò sarebbe anche anticostituzionale e che pertanto questo articolo potrebbe essere impugnato ove non vi fosse stabilito nè il minimo nè il massimo dei contributi. È, secondo il mio parere, indispensabile mettere il limite massimo, proprio per un principio costituzionale. Se non sarà 250 lire, mettiamo 150, oppure 100 ma il limite massimo è assolutamente necessario. Dobbiamo stabilire la somma che ciascuno deve pagare in funzione dell'attività che ha svolto. La fissazione del limite massimo è una garanzia che il cittadino ha il diritto di avere dalla legge;

altrimenti l'applicazione dei contributi finirebbe per diventare un arbitrio.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'autorizzazione del Ministro, qui presente, intanto concordo con il relatore Piola per quanto concerne la esigenza, credo anche di carattere costituzionale, della fissazione di un limite; ma volevo anche cortesemente rispondere a un'osservazione fatta dal senatore Roda, il quale ha affermato che poi, praticamente, sarà il committente a pagare il contributo. Questa è una cosa inevitabile; l'importante è che non ci sia, nella bolletta a carico del committente, una cifra destinata al pagamento di questa attività professionale.

R O D A. In sostanza, è costituito un fondo a carattere previdenziale obbligatorio il quale sarà alimentato dai contributi dei singoli iscritti in relazione al numero delle bollette che saranno emesse. Ma vi sono due termini dell'equazione che noi non conosciamo affatto: 1) quali sono i limiti di pensionabilità; 2) qual'è il numero delle bollette per le quali non si dovranno superare le 250 lire.

R U G G E R I. Comunque io osservo che non basta dire che « la gestione e l'amministrazione di tale fondo » saranno regolamentate, ma occorre uno statuto preciso che stabilisca come viene regolato il fondo, quali sono le pensioni, quando verranno date. Questa, scusate è una « strafalcionata »: mettiamo 250 lire... e sarà quel che sarà!

B E R T O L I. Io vorrei fare una proposta concreta. Mi rendo conto che non è possibile stabilire fin da questo momento il contributo per bolletta di 250 lire, perchè non sappiamo quali saranno le prestazioni che farà questo organo previdenziale, non sappiamo che cosa spenderà e non possiamo fissare con precisione quanti sono gli spedizionieri, quante saranno le bollette, che tipo di previdenza sarà. Però non lascerei al Consiglio nazionale la facoltà di emanare il regolamento senza un controllo dello Stato; il regolamento deve

essere approvato dal Ministero competente, che sarebbe il Ministero del lavoro.

P I O L A, *relatore*. C'è anche un articolo aggiuntivo che intendo proporre, in base al quale le norme per l'applicazione della presente legge saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

B E R T O L I. Allora togliamo la quota di 250 lire.

P I O L A, *relatore*. La quota massima è stabilita per legge.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Gli spedizionieri, per ogni bolletta che emettono, debbono apporre praticamente una marca, come certificato del pagamento del contributo. In difetto di ciò, cosa succede? La sanzione per l'omissione della marca cosa significa? Se noi stabiliamo che l'omissione della marca non significa niente, e cioè che l'operazione doganale può essere fatta ugualmente, allora possiamo tralasciare di stabilire il contributo in lire 150 o 300 o 500, perchè è un rapporto di ordine interno fra gli spedizionieri: se lo adempiono, lo adempiono. Se stabiliamo che gli spedizionieri non possono fare l'operazione doganale se non c'è la marca, allora dobbiamo ammettere che la legge stabilisca il tanto o il poco valore della marca stessa. Quindi la domanda prima che io faccio è questa: volete che le bollette siano valide in ogni caso?

P I O L A, *relatore*. Nessuno ha detto niente al riguardo; ciò vuol dire che le bollette sono valide in ogni caso. Contenti loro...

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Se si ammette il principio che si debbono accettare le bollette anche senza marca, evidentemente nessuno più la paga.

P I O L A, *relatore*. Il mancato pagamento delle 250 lire è una questione interna degli spedizionieri. I Consigli nazionali e i Consi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)74^a SEDUTA (23 novembre 1960)

gli compartimentali faranno quello che s'è fatto per altre categorie. Insomma il Ministro parte dal presupposto che in qualche articolo del disegno di legge sia inserita la norma che il pagamento della somma di lire 250 sia indispensabile per la validità delle bollette. Questo però è da escludere.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quindi se lo spedizioniere fa l'operazione e non paga la sua marca, l'operazione è valida ugualmente? Questa è una domanda fondamentale che vi devo fare. Allora bisognerebbe stabilire che alla fine dell'anno (il modo di riscossione, che però non dovrà porre nessun onere a carico della dogana, dovete pure in qualche maniera stabilirlo) l'organo previdenziale, dopo aver raccolto i dati necessari, farà il conto delle quote da pagare. Quando fate così, fate benissimo, non stabilite un limite dei contributi perchè si tratta di un rapporto associativo. Si dirà ugualmente che il procedimento è incostituzionale, ma si tratta di una incostituzionalità... minore.

RUGGERI. Non tutte le bollette danno lo stesso utile. C'è una bolletta che dà 100 lire di utile, e lo spedizioniere deve pagare 250 lire? Come facciamo a stabilire questa cifra?

PIOLA, *relatore*. Dato che la discussione sta degenerando in battibecco, mi trovo nella condizione di non poter più rispondere come relatore. Ciascuno parli e dica le sue ragioni, ed io risponderò. Ma in questo modo non posso controbattere.

PRESIDENTE. Praticamente, la difficoltà maggiore che è stata sollevata riguarda il sistema di rifarsi come termine di paragone alle bollette, al quale proposito il senatore Ruggeri ha fatto notare come le bollette possano significare diversi utili. A mio modo di vedere, un riferimento a un qualche cosa di preciso occorre farlo; tuttavia non mi sembra che si siano volute stabilire delle misure fisse, ma piuttosto che si sia indicato un termine di riferimento; starà poi al regolamento di precisare le modalità e la misura dei contributi.

BERTOLI. Ecco, io mi fermerei al primo comma, abolendo il secondo; il regolamento, poi, dovrebbe essere approvato dal Governo.

PRESIDENTE. Di fatto, nel disegno di legge si dice solo che la misura del contributo non potrà eccedere le 250 lire, cifra modestissima; è perciò evidente che sarà compito del regolamento stabilire una formula più precisa. Ritengo proprio che sia opportuno fare riferimento alle bollette, che è un punto ben fisso, un punto di partenza, lasciando al regolamento di indicare l'ulteriore cammino della norma per arrivare al punto finale. In sostanza, si è voluto rimanere su di un terreno pratico, richiamandosi ad una cifra esigua, che viene spesa in fin dei conti a proprio vantaggio, per l'assistenza degli appartenenti alla categoria.

RUGGERI. D'accordo sulle bollette, però facendo riferimento all'importo non al numero delle bollette.

BERGAMASCO. Non si potrebbe rimettere al regolamento la fissazione della misura del contributo?

RODA. Sono sempre dell'avviso che noi ancoriamo a un errato criterio di valutazione un sistema di contribuzione che potrebbe essere chiaro. Noi, in sostanza, vogliamo ancorare il concetto previdenziale al numero delle bollette: ciò significa partire non soltanto malissimo ma in maniera formidabilmente criticabile, perchè ci può essere uno spedizioniere che emette 200 bollette l'anno e guadagna 200 lire e un altro che emette 50 bollette l'anno e guadagna 50 milioni di lire. Questo è il punto sostanziale.

OLIVA. Anzitutto va rilevato che per legge e per iniziativa parlamentare si vuole istituire un fondo obbligatoriamente, cosa che per tante altre categorie è venuta dopo secoli di esistenza delle categorie stesse e per una spinta spontanea. Io credo che sia da apprezzare nell'attuale situazione che la legge cerchi di prevenire quelle che possono essere le necessità previdenziali della categoria degli spedizionieri; però, se si entra in questo con-

retto, ne consegue che, nello stesso momento in cui sanciamo la costituzione del fondo, dobbiamo interessarci del fondo stesso anche come legislatori. O resta tutto libero, o si aderisce all'idea espressa nel disegno di legge in esame e allora occorre entrare anche nel merito della questione. Quindi, secondo me, prima di tutto bisogna decidere se siamo d'accordo di accettare il concetto della costituzione di un fondo, perchè nulla ci impedirebbe di dire: ci disinteressiamo del fondo e l'articolo in discussione lo depenniamo perchè riteniamo che non sia giunto il momento di dotare la categoria di un fondo previdenziale; e in proposito vorrei sentire il parere anche dell'onorevole relatore. Se poi dovessimo riconoscere la necessità di parlare del fondo previdenziale, allora oltre che del limite massimo dovremmo preoccuparci di stabilire anche il limite minimo delle contribuzioni, perchè sarebbe veramente controproducente anche dal punto di vista economico che si verificassero delle sproporzioni.

P I O L A , *relatore*. Penso di dover rispondere alle diverse osservazioni che sono state fatte. Circa l'osservazione di fondo fatta per la prima volta dal senatore Oliva, di decidere se i tempi siano maturi per rendere obbligatorio questo fondo previdenziale che per altre categorie è venuto molto più tardi e per spinta degli stessi interessati, io penso che il fare una cosa nuova quando la cosa è buona deve costituire un vanto del potere legislativo. Ora, la previdenzialità è uno dei concetti che noi perseguiamo e dobbiamo perseguire. Quindi, se mi è lecito manifestare una opinione personale, io direi che è bene che all'atto stesso in cui regoliamo l'attività degli spedizionieri li mettiamo anche in condizione di avere nella loro vecchiaia e in caso di malattia un'assistenza attraverso la costituzione di questo fondo che ha una natura essenzialmente mutualistica. Questa è la modesta risposta del vostro relatore al quesito posto dal senatore Oliva.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, è necessario non considerare soltanto l'articolo 16 in sé, così come è redatto o nella formula che avevo proposto, ma considerarlo in

relazione all'esistenza di un articolo aggiuntivo di cui ho fatto cenno poc'anzi. Pertanto, a mio avviso, e venendo incontro alle osservazioni di tutti e specialmente dell'onorevole Ministro, direi che l'articolo 16, salvo l'aggiunta di quell'altro articolo, potrebbe essere concepito nei seguenti termini: « È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti ». Con questo non si arriva alla determinazione di un minimo; tuttavia la somma che sarà determinata è ancorata a dei concetti che non potranno essere ignorati. Da una parte il fabbisogno del fondo per stabilire un minimo, dall'altra il guadagno che ciascuno ha fatto attraverso la sua attività, tenuto conto non soltanto del numero delle bollette, che potrà anche dire poco, ma anche della importanza delle operazioni che ognuno ha compiuto.

E siccome vi è anche l'articolo aggiuntivo a cui ho fatto cenno, e che reciterebbe: « Le norme per la applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'articolo 16 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa », penso che tutte le osservazioni che sono state fatte abbiano avuto la necessaria e sufficiente considerazione, senza arrivare a quei punti limite che il senatore Roda da una parte e, per ragioni di contropolemica, il senatore Oliva dall'altra, hanno voluto mettere in evidenza. I limiti sono limiti ma *in medio stat virtus*.

B E R T O L I . E anche *mediocritas*... Tuttavia sono d'accordo sulle proposte formulate dall'onorevole relatore.

R U G G E R I . Anch'io sono d'accordo.

R O D A . Finalmente una formula logica!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè vi è un orientamento favorevole al testo proposto dal relatore, che è accettato dal Governo, metto ai voti il testo dell'articolo 16 di cui ha dato lettura il senatore Piola.

(È approvato).

Il senatore Piola ha altresì proposto l'articolo aggiuntivo di cui egli stesso ha dato lettura, e che il Governo ha accettato. Lo metto ai voti.

(È approvato).

P I O L A , relatore. Propongo, per una migliore disposizione sistematica della materia, che l'articolo 15 venga collocato subito dopo l'articolo 5. Inoltre la numerazione degli articoli va rettificata in conseguenza del suddetto spostamento e della fusione degli articoli 4 e 7.

P R E S I D E N T E . Se nessuno fa obiezione la proposta di spostamento dell'articolo 15 s'intende approvata. Do ora lettura del testo coordinato del disegno di legge:

TITOLO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II.

TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano otte-

nuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

La nomina a spedizioniere doganale dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

Art. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 12.

Art. 6.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 7.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore.

TITOLO IV.

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli compartimentali.

Art. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9.

I Consigli compartimentali:

a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10.

I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo dei rispettivi Compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili. Fa parte di diritto del Consiglio compartimentale l'ispettore generale capo del Compartimento doganale, con funzioni di presidente.

Art. 11.

Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale.

Art. 12.

Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo;

b) l'ammonizione;

c) la censura;

- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonchè nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale.

Art. 13.

È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il direttore generale delle dogane ed imposte indirette, con funzioni di presidente.

Il direttore generale, in caso di impedimento, può delegare in sua vece un ispettore generale delle dogane ed imposte indirette.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

TITOLO V.

FONDO PREVIDENZIALE

Art. 15.

È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'articolo 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari